SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 31/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing").

La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 2 Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 3 Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 4 Modifiche alla rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007
- Art. 5 Inserimento dell'articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/-2007
 - Art. 6 Modifiche all'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007
 - Art. 7 Abrogazione dell'articolo 32 del d.p.g.r. 44/2008

PREAMBOLO

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing");

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della

legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing);

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 16 marzo 2011;

Visto il parere delle competenti strutture di cui all'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 320 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari IV e V, riunitesi in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 594;

Considerato quanto segue:

- 1. l'entrata in vigore del d.pg.r. 44/R/2008 ha prodotto la conseguenza pratica dell'impossibilità a svolgere l'attività a coloro che, senza avere la qualifica di estetista, fanno la sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna;
- 2. da quanto appena detto, dal momento che in molti casi si trattava di esercizi con molti anni di attività, si istituisce un percorso abbreviato per coloro che svolgono questa attività;
- 3. con questa modifica del regolamento si consente, evitando dubbi interpretativi, di poter continuare a svolgere l'attività di onicotecnica a coloro che già la svolgevano all'entrata in vigore del d.pg.r. 44/R/2008;
- 4. la modifica inerente l'articolo 49 del regolamento risponde all'esigenza di consentire nei locali destinati alla pulizia e sterilizzazione l'installazione di impianti che suppliscano alla mancanza di superfici aeranti dirette;
- 5. il Consiglio d'Europa ha varato una nuova risoluzione sui componenti dei pigmenti per tatuaggi che sostituisce quella citata nel regolamento attuativo della l.r. 28/2004 ed a cui è necessario adeguarsi;
- 6. si allineano, infine, i termini di adeguamento dei requisiti strutturali per i tatuatori e piercer a quelli degli estetisti:
- 7. il parere delle competenti commissioni consiliari è stato accolto sia mediante riformulazioni dell'articolato

(art. 6, comma 1) che mediante l'introduzione nei considerato di un ulteriore punto (attuale n. 3);

8. non si ritiene accoglibile il suggerimento del citato parere delle commissioni concernente la precisazione dell'irretroattività dell'articolo 5 del presente atto regolamentare dal momento che l'articolo 5 ha il carattere di norma transitoria; tale articolo disciplina infatti lo specifico caso riguardante un numero limitato di persone per il quale l'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R/2008 aveva posto in dubbio la possibilità di continuare ad operare e solo per i quali si istituisce un percorso abbreviato di conseguimento della qualifica di estetista;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è aggiunto il seguente:
- "1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l'attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna."

Art. 2

Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:
- "1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora."

Art. 3

Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da "AP (2003)" a "make up)" sono sostituite dalle seguenti: "AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up')."

Art. 4 Modifiche alla rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. La rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituita dalla seguente: "Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing".

Art. 5

Inserimento dell'articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo l'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 102 bis

Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie

- 1. Coloro che all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 'Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing' ") esercitavano l'attività di cui all'articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l'attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell'accesso al percorso formativo per l'ottenimento della qualifica, attestano l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:
- a) documentazione dell'iscrizione dell'attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell'attività in qualità di dipendente.
- 3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati:
 - a) allegato F relative a:
 - 1) area socio-culturale;
 - 2) cinquanta ore per l'area giuridica;
 - 3) area psicologica e sociale;
 - 4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale;
 - b) allegato G relative a:
 - 1) area socio-culturale;
 - 2) ottanta ore per l'area giuridica;
 - 3) area psicologica e sociale;
 - 4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale.
- 4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:
- a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;

- b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.
- 5. Si applica l'articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l'esercizio dell'attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l'attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.".

Art 6

Modifiche all'articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007

- 1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:
- "2 ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012.".
- 2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:
- "2 quater. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012.".

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 32 del d.p.g.r. 44/2008

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 luglio 2011

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle

- attività di estetica e di tatuaggio e piercing")", coordinato con:
- decreto del Presidente della giunta regionale 18 luglio 2011, n. 31/R sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing")".

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2007)

1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing"), prima della parola "doccia" è inserita la parola "box".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2007)

- 1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogata.
- 2. Nel comma 3 dell'articolo 3 la parola "ripostiglio" è soppressa.
- 3. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 sono soppresse le parole da "con" a "quadrati".
- 4. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 la parola "ventilazione" è sostituita con la parola "aspirazione".
- 5. Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- "4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.".